



La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 2, riunita in udienza il 07/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**MORLINI GIANLUIGI**, Presidente e Relatore  
**BOTTI ANTONIO**, Giudice  
**FAZIO ANTONINO**, Giudice

in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

- sul ricorso n. 230/2024 depositato il 14/11/2024

**proposto da**

A. A. S.r.l. -

**Difeso da**

**Rappresentato da**  
**Rappresentante difeso da**

**ed elettivamente domiciliato presso** daparma.alessio@ordineavvocatipc.it

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza

**elettivamente domiciliato presso** dp.piacenza@pce.agenziaentrate.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**FATTO E DIRITTO**

Il Collegio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/4/2025 in ordine alle richieste istruttorie formulate da parte ricorrente, osserva quanto segue:

- rilevato che, promuovendo la presente controversia, il contribuente impugna un avviso di accertamento emanato dall'Ufficio nei suoi confronti e concernente una dedotta fatturazione oggettivamente inesistente relativa a due forniture di merce.

Ciò posto, lo stesso contribuente chiede l'ammissione di testimonianza scritta, con indicazione di quattro capi di prova ed un teste, al fine di provare (unitamente alla documentazione già agli atti) l'avvenuto ritiro della merce presso la società che ha emesso la fattura ed il successivo utilizzo di tale merce da parte del ricorrente; mentre l'Ufficio si oppone all'incombente istruttorio;

- ritenuto che, in base alla granitica giurisprudenza di legittimità da anni consolidata, una volta che l'Amministrazione finanziaria abbia lumeggiato, sia pure in forma indiziaria e presuntiva, l'oggettiva inesistenza delle operazioni (ciò che è accaduto nel caso di specie evidenziando la carenza di strutture della venditrice), spetta poi al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (cfr. *ex pluribus* Cass. n. 16493/2024, Cass. n. 32217/2023, Cass. n. 25891/2023, Cass. n. 37361/2022, Cass. n. 20060/2022, Cass. n. 28628/2021, Cass. n. 15369/2020, Cass. n. 11624/2020, Cass. n. 5339/2020);
- considerato che, la testimonianza scritta richiesta da parte ricorrente e finalizzata a dar prova dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate dall'Ufficio, si configura quindi come necessaria ai fini della decisione ai sensi dell'articolo 7 comma 4 D.Lgs. n. 546/1992, e ciò a maggior ragione per il fatto che l'Agenzia ha contestato che sia *"univocamente riferibile al dichiarante"* la documentazione agli atti firmata dal teste e che sia stata offerta adeguata prova dell'effettuazione delle operazioni contestate (cfr. pag. 11 controdeduzioni).

Quanto poi all'eccezione dell'Ufficio in ordine alla pretesa inammissibilità della testimonianza scritta in quanto contraria al contenuto del pvc redatto all'esito della verifica fiscale e ritenuto fidefacente, trattasi di un manifesto errore di prospettiva giuridica: è infatti del tutto evidente che, ai sensi dell'articolo 2700 c.c., l'atto pubblico del pvc fa piena prova fino a querela di falso solo per *"le dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza"*, così come anche ribadito dall'articolo 7 comma 4 D.Lgs. n. 546/1992 circa il fatto che *"la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale"*, mentre la pubblica fede non si estende ai fatti di cui il pubblico ufficiale si sia convinto in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche; e nel caso che qui occupa è pacifico che i verbalizzanti non hanno in nessun modo direttamente accertato l'inesistenza della fornitura, ma hanno ritenuto di poterla desumere dalla complessiva valutazione della documentazione rinvenuta;

- osservato che, in ragione di quanto sopra va ammessa la richiesta prova testimoniale scritta così come da dispositivo

**P.Q.M.**

- visti gli articoli 5 comma 4 D.Lgs. n. 546/1992 e 257 *bis* c.p.c., ammette la testimonianza scritta così come dedotta da parte ricorrente con riferimento ai capitoli ed al teste indicato;
- indica per l'assunzione il termine del 16/6/2025;
- rinvia all'udienza del 7/7/2025 ore di rito.

Si comunicati alle parti.

Piacenza, 7/4/2025

Il Presidente relatore

Gianluigi Morlini